II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1990

che fissa il numero di funzionari che possono beneficiare di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio nel 1990

(90/148/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario fissare, per ciascuna istituzione, il numero di funzionari che possono beneficiare, nel corso del 1990, del provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, alle condizioni previste dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85;

considerando che occorre garantire che le possibilità di cessazione definitiva dal servizio non utilizzate dal 1986 al 1989 possano esserlo nel 1990, entro i limiti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85,

DECIDE:

Articolo unico

Per il 1990, il numero dei funzionari che possono beneficiare del provvedimento di cessazione definitiva dal servizio è così fissato:

— 60 per il Parlamento europeo,
— 65 per il Consiglio,
— 47 per la Commissione (bilancio di funzionamento),
— 5 per la Commissione (bilancio di ricerca),
— 14 per la Corte di giustizia,
— 2 per il Comitato economico e sociale,
— 2 per la Corte dei conti.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. FLYNN

(1) GU n. L 335 del 13. 12. 1985, pag. 56.